# *Indice - Concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027*


**Introduzione** pag. 6

**Capitolo 1 - Accesso, ambito e proposta di concordato**

Condizioni di accesso al concordato preventivo 2026-2027 pag. 10
Ambito oggettivo del CPB per soggetti ISA pag. 14
CPB per contribuenti ISA pag. 15
Modello CPB per l'adesione al concordato preventivo pag. 20
Adesione e revoca del concordato preventivo pag. 21
Comunicazione dei dati rilevanti per la proposta di concordato preventivo pag. 22
Metodologia di calcolo del concordato preventivo (📎) pag. 25
Variazione del codice Ateco nel regime del concordato preventivo biennale pag. 37

**Capitolo 2 - Dichiarazione, acconti ed effetti dell'adesione**

Procedura di adesione al concordato preventivo biennale pag. 40
Quadro CP per contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale pag. 41
Effetti derivanti dalla adesione al CPB pag. 46
Attività di controllo dei dati dichiarati per il CPB (📎) pag. 47
Nuovi benefici per rinnovo del concordato preventivo biennale pag. 48
Ravvedimento speciale per rinnovo CPB 2026/2027 pag. 49

**Capitolo 3 - Cessazione, decadenza e controlli**

Precisazioni sulle cause di cessazione del CPB 2026-2027 pag. 52
Riordino delle cause di decadenza dal CPB pag. 54
Cessazione del concordato preventivo biennale per decadenza dalla rottamazione pag. 56
Maggiori controlli sui soggetti non aderenti al CPB pag. 58
Concordato preventivo biennale: cessazione per eventi straordinari pag. 60

**Capitolo 4 - Strumenti operativi**

Modulistica di Studio (da adattare e verificare caso per caso) pag. 63

# *Introduzione*

**Quadro normativo**
Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal D. Lgs. 12.02.2024, n. 13 (decreto CPB), come modificato dal D. Lgs. 108/2024, dal D.L. 155/2024 e, da ultimo, dal D. Lgs. 81/2025 da ultimo, dal D.Lgs. 148/2026.
Le soglie massime di incremento della proposta sono state introdotte dalla L. 88/2026.
La metodologia di calcolo per il biennio 2026-2027 è stata approvata con D. Mef 11.05.2026.
I chiarimenti operativi principali sono contenuti nella Circ. Ag. Entrate 18/E/2024 e nella Circ. Ag. Entrate 9/E/2025.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento di compliance fiscale che consente ai contribuenti tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) — di concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e il valore della produzione netta IRAP per un biennio.
L'obiettivo del legislatore è duplice.
Da un lato, offrire al contribuente affidabile certezza e stabilità del carico fiscale per due anni, con contestuale riduzione del rischio di accertamento: chi aderisce non è soggetto a ricostruzioni analitiche-induttive e può usufruire di tutti i benefici premiali degli ISA (esonero visto di conformità, anticipazione dei termini di decadenza dell'accertamento, esclusione della determinazione sintetica del reddito, esclusione dalla disciplina delle società non operative).
Dall'altro, incentivare l'adempimento spontaneo, rafforzando la simmetria informativa tra Fisco e contribuente e disincentivando la sottodichiarazione, anche attraverso la previsione di controlli intensificati sui soggetti che non aderiscono o che decadono.

Per poter ricevere la proposta di CPB per il biennio 2026-2027 è necessario che il contribuente abbia applicato gli ISA nel periodo d'imposta 2025 (annualità precedente al primo periodo concordatario). La proposta viene elaborata dal software IltuoISA_CPB 2026, sulla base di una metodologia approvata con D. Mef 11.05.2026 che valorizza il punteggio ISA del contribuente, la redditività operativa degli ultimi tre periodi d'imposta, il confronto con valori di riferimento settoriali e le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
La proposta include sia la base imponibile IRPEF/IRES sia il valore della produzione netta ai fini IRAP, con esclusione dell'IVA che continua a seguire le ordinarie regole.

Una delle principali novità del periodo 2026-2027, introdotta dalla L. 88/2026, riguarda l'introduzione di soglie massime di incremento della proposta di reddito rispetto al dichiarato dell'anno precedente, graduate in funzione del punteggio ISA: da un massimo del 10% per chi ottiene punteggio 10, fino al 35% per punteggi inferiori a 6.
Tali soglie non operano quando la proposta risulta già inferiore ai valori di riferimento settoriali. Un'altra novità strutturale, introdotta dal D. Lgs. 81/2025, riguarda la regola di reciprocità tra professionisti individuali e associazioni professionali o società tra professionisti (STP/

STA): ciascun soggetto può aderire al CPB solo se anche l'altro vi aderisce per i medesimi periodi, con effetto a partire dal biennio 2025-2026. Su questo fronte l'intervento del D. Lgs. 148/2026 mira ad identificare con maggior precisione tale regola di reciprocità, disponendo che la stessa non operi nel caso in cui le attività svolte dai soci o associati e/o quelle svolte dalla società o associazioni non siano riconducibili al medesimo ISA di riferimento.
Sul versante dell'imposizione, chi aderisce al CPB può optare per un regime sostitutivo agevolato sulla parte di reddito eccedente quello dell'anno precedente (rettificato): le aliquote sono del 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA raggiunto, con un limite di eccedenza tassabile agevolata pari a € 85.000, oltre il quale si applica l'aliquota ordinaria (43% per i soggetti IRPEF, 24% per i soggetti IRES). Questa opzione, disciplinata dall'art. 20-bis del decreto CPB, rappresenta uno degli strumenti di maggiore attrattività dell'istituto per i contribuenti con prospettive di crescita del reddito.
Per rendere più appetibili i rinnovi del CPB il **D. Lgs. 148/2026** ha inserito una serie di disposizioni che incrementano alcuni dei benefici premiali previsti per chi aderisce al CPB e, soltanto però per chi rinnoverà per il biennio 2026/2027, la possibilità di effettuare i pagamenti rateali delle imposte dovute a saldo e in acconto, senza interessi.
Viene inoltre disposto che si prevede che, sempre in ipotesi di rinnovo del CPB, le modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o degli associati non configurano più causa di esclusione di cui all'articolo 11 lettera b-quater) qualora i nuovi soci o associati nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati ovvero redditi d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000.
Con speculare modifica della lettera b-ter) dell'articolo 21, comma 1, l'ingresso di nuovi soci o associati alle predette condizioni non determinerà più il verificarsi della causa di cessazione dal CPB.
Attenzione anche alle modifiche in tema di decadenza dal concordato.
Il **Decreto Omnibus** precisa, infatti, che si verifica la decadenza a seguito di accertamento quando l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate siano di importo superiore al 30% anche dei compensi dichiarati superando la precedente formulazione letterale del primo comma dell'articolo 22 che richiamava soltanto i ricavi.
Rivista anche l'ipotesi di decadenza per errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Superata la precedente formulazione dell'articolo 22 che prevedeva, in ogni caso, la decadenza dal concordato senza possibilità di rimedio tramite ravvedimento. Ora, sulla base delle novità introdotte, la decadenza si verifica solo a seguito di notifica di atto di accertamento sulla base del quale "il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati".
Eliminate anche le disposizioni in base alle quali si verificava la decadenza dal CPB al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 11 (cause di esclusione) ovvero vengono se meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (debiti fiscali e contributivi definitivi di importo superiore a € 5.000).

Il compendio che segue illustra in forma organica e aggiornata l'intera disciplina del CPB applicabile al biennio 2026-2027: le condizioni di accesso, l'ambito oggettivo, la proposta e le modalità di adesione; la dichiarazione, gli acconti, il regime sostitutivo e gli effetti dell'adesione; le cause di cessazione e decadenza con la connessa attività di controllo. Il testo è corredato di modulistica operativa.

**Scadenza per l'adesione al CPB 2026-2027**
Il termine per aderire alla proposta di CPB per il biennio 2026-2027 è fissato al 31 ottobre 2026 (poiché tale data cade di sabato, la scadenza operativa è lunedì 2 novembre 2026). L'adesione - come la revoca - deve avvenire mediante invio telematico del Modello CPB 2026/2027, congiuntamente al modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2026) oppure in via autonoma tramite il solo frontespizio del Modello Redditi 2026.
Il software IltuoISA_CPB 2026 è disponibile dal 15.05.2026.

L'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti con i voti ISA del 2024 le lettere di autodiagnosi per promuovere l'adesione al patto fiscale per il biennio 2026-2027. Contestualmente renderà disponibili ai soggetti che hanno già aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 gli eventuali costi del ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023, sanatoria fruibile nel caso in cui si rinnovi l'opzione per i prossimi 2 anni. Si ricorda che l'opzione per il concordato preventivo biennale 2026-2027 dovrà essere attivata entro il 2.11.2026, mentre i benefici del ravvedimento operoso saranno disponibili dal 1.01.2027 dopo il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute per le annualità prescelte.

*Capitolo 1*

# ACCESSO, AMBITO E PROPOSTA DI CONCORDATO

# CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO 2026-2027

**SOMMARIO**


- SCHEMA DI SINTESI - CAUSE DI ESCLUSIONE
- CONDIZIONI OSTATIVE AL CPB
- ASSENZA DEBITI TRIBUTARI O DEBITI CONTRIBUTIVI
- ASSENZA DI CONDANNE


***D. Lgs. 12.02.2024, n. 13**, modificato da D. Lgs. 5.08.2024, 108 e D.L. 19.10.2024, 155*
*D. Lgs. 12.06.2025, n. 81 - L. 9.08.2023, n. 111 - D.L. 27.03.2026, n. 38, conv. L. 22.05.2026, n. 88*
*Art. 28 D. Lgs. 7.08.2026 n. 148 - D.M. Econ. 14.06.2024 - D. MEF 28.04.2025 - Provv. ADE Prot. n. 195422/2025*
*Circ. Ag. Entrate 17.09.2024, n. 18/E - Circ. Ag. Entrate 24.06.2025, n. 9/E*

Il D. Lgs. 13/2024 detta le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale. L'istituto, per il biennio 2026-2027, è rivolto ai soli contribuenti soggetti ISA, in quanto la fase sperimentale dedicata ai contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 cc. 54 e segg.) si è conclusa con l'anno di imposta 2024. L'adesione al concordato **in assenza dei requisiti** di cui all'art. 10, cc. 1 e 2 D.Lgs. 13/2024 **è priva di effetti**, così come **l'adesione in presenza di una delle cause di esclusione.**

## SCHEMA DI SINTESI - CAUSE DI ESCLUSIONE

**SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE** — 1ª tipologia

- ⇨ Debiti tributari e contributivi, comprese sanzioni e interessi, maturati in anni precedenti al biennio concordatario di importo **pari o superiore a € 5.000.**
- ⇨ Mancata presentazione dichiaraz. redditi ⇨ In relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (2025-2024-2023).
- ⇨ Condanna per reati fiscali ⇨ Commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2025-2024-2023).

**PERIODO PRECEDENTE** — 2ª tipologia

- ⇨ Avere conseguito nel 2025, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura **superiore al 40%** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

**PRIMO PERIODO DI CONCORDATO** — 3ª tipologia



- ⇨ Avere aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2026), al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.
- ⇨ Per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento nel 1° anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026). ⇨ Per operazioni di conferimento si intendono **esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda** (norma di interpretazione autentica D. Lgs. 81/2025).
- ⇨
  - Per le società di persone e associazioni, di cui all'art. 5 Tuir, essere state interessate da modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2026), che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (D.L. 155/2024).
  - **Dal biennio 2026-2027**, in ipotesi di **rinnovo dell'adesione** al concordato sono **fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati** che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente **non superiori a € 35.000.**

**PROFESSIONISTI** — Valide a partire dal biennio 2025-2026[3]



- ⇨ Professionista che partecipa ad associazione professionale o società tra professionisti ⇨ A partire dal CPB 2025-2026, il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir e che contestualmente partecipa ad associazione professionale, oppure a società tra professionisti o tra avvocati e dal **biennio 2026-2027 solo se esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente** è escluso dal concordato a meno che l'associazione o la società aderisca a sua volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta cui aderisce il socio o l'associato[1].
- ⇨ Associazioni professionali o società tra professionisti ⇨ A partire dal CPB 2025-2026, l'associazione o la società tra professionisti o tra avvocati non può aderire al concordato a meno che tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir, e dal biennio 2026-2027 se **derivanti dall'esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni, aderiscano a loro volta al concordato preventivo, per i medesimi periodi di imposta[2].**

**Note**

[1] È fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.
[2] Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante.
[3] Non risultano interessati dalla disposizione i contribuenti che hanno aderito al CPB per i periodi d'imposta 2025/2026 in data anteriore al 13.06.2025 (entrata in vigore del D. Lgs. 81/2025).

## CONDIZIONI OSTATIVE AL CPB

### CONDIZIONI OSTATIVE DOVUTE A SCARSA AFFIDABILITÀ FISCALE

1ª tipologia

**1) Debiti tributari e contributivi maturati in anni precedenti**

- Presenza di debiti maturati in anni precedenti al biennio concordatario riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi.
- Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (art. 10 D. Lgs. 13/2024, modificato da D. Lgs. 108/2024).

- Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla **soglia di € 5.000**.
- Non concorrono alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici.



- Il D. Lgs. 148/2026 ha modificato l'art. 22 D. Lgs. 13/2024, che disciplina le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale, eliminando la casistica relativa alla presenza di debiti "scaduti" oltre i 5.000 euro.
- In poche parole, quindi, il requisito dell'assenza di debiti fiscali o previdenziali "scaduti" di importo oltre i 5.000 euro al termine dell'anno d'imposta antecedente quello di adesione **resta valido per l'accesso** al concordato preventivo biennale ma **non più per la sua decadenza** qualora in corso di patto fiscale venga meno. Tuttavia, in caso di adesione al concordato in **assenza di requisiti** tra cui quelli dell'art. 10, c. 2 (presenza di debiti scaduti) **l'opzione è priva di effetti**. Le novità sono applicabili solamente per le nuove adesioni all'accordo fiscale per il **biennio 2026-2027**.

**2) Mancata presentazione dichiaraz. redditi**

- Non avere presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2025-2024-2023), in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento.

**3) Condanna per reati fiscali**

- Avere ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter-1 c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2025-2024-2023).

La ratio delle condizioni previste in questo primo raggruppamento è di precludere la possibilità di accedere al CPB nei casi in cui ricorrono fattispecie che potrebbero essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco, su cui l'istituto si fonda.

### CONDIZIONI OSTATIVE RIFERIBILI AL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE

2ª tipologia

- La seconda tipologia di condizioni ostative concerne **fattispecie riferibili al periodo d'imposta precedente** a quelli cui si riferisce la proposta (2025):
  - .. avere conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

### CONDIZIONI OSTATIVE DEL PRIMO PERIODO DI CONCORDATO

3ª tipologia

- Il terzo raggruppamento di condizioni riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2026), e cioè:

**1) adesione al regime forfetario**

- Avere aderito al regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014.

**2) operazioni straordinarie e variazione compagine**

Per le società o gli enti



- Essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (d'azienda o di ramo d'azienda, norma di interpretazione autentica), ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, essere state interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato (mod. da D.L. 155/2024).
- **Dal biennio 2026-2027**, in ipotesi di **rinnovo dell'adesione** al concordato sono **fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di soci o associati** che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente **non superiori a € 35.000**.
- Pertanto, non si verifica una causa di esclusione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni.

## ASSENZA DEBITI TRIBUTARI O DEBITI CONTRIBUTIVI

**LIMITE DI € 5.000**

- Riguardo alla condizione relativa all'assenza di debiti tributari o debiti contributivi d'importo complessivamente **pari o superiore a € 5.000**, non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il vincolo ostativo relativo alla soglia di € 5.000 riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari e debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia.

**DATA DI RIFERIMENTO**

- Poiché la norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata **con riferimento all'anno precedente** ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d'imposta 2026 e 2027 **deve verificare la condizione con riferimento alla data del 31.12.2025.**

**RIMOZIONE DEL DEBITO PRIMA DI ACCETTAZIONE CPB**

- Qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i € 5.000, **dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta**.

Per effetto delle novità introdotte dal D. Lgs. 148/2026, se il contribuente rimuove la causa di esclusione relativa alla presenza di debiti fiscali e contributivi superiori a € 5.000 in sede di ingresso al CPB attraverso, ad esempio, un piano rateale, in sede di rinnovo del CPB per il biennio 2026/2027 dovrà soltanto verificare che tale piano non sia decaduto o che non vi siano, al 31.12.2025, nuovi debiti definiti sopra soglia. Se nel corso del biennio di rinnovo (esempio 2026/2027) dovesse decadere dalla rateazione non si verificherà più la decadenza dal CPB che resterà valido.

**TRIBUTI AGENZIA ENTRATE**

- Per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti:
  - .. dalla notifica di **atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici** e ad attività di liquidazione degli uffici;
  - .. dalla **notifica di cartelle di pagamento** concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di **controllo automatizzato o formale** della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

- Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente citati indicati che, al 31.12.2025 (nel caso di concordato per gli anni 2026 e 2027), sono divenuti **definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili.**
- Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente.
- Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa **o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento** e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) **purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta**.

**Esempio**

**Debito derivante da cartella di pagamento oggetto di ricorso**

Ad esempio, **non rileva** il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31.12.2025 di importo pari o superiore a € 5.000 emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31.12.2025 e il relativo giudizio, alla predetta data, è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale sia presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa. Del pari, **non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31.12.2025 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione, prima dell'adesione al CPB.**

**ATTI IMPOSITIVI**

- Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, cc. da 186 a 202 L. 29.12.2022, n. 197 che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.
- Parimenti non rilevano i debiti per i quali il contribuente sia decaduto dalla cd. rottamazione quater, laddove lo stesso si sia avvalso della cd. riammissione (art. 3-bis D.L. 27.12.2024, n. 202).

## ASSENZA DI CONDANNE

**SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO EQUIPARATA ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA**

- Riguardo alla condizione relativa all'assenza di condanne l'art. 11, c. 1, lett. b) del decreto CPB precisa che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- L'art. 445, c. 1-bis c.p.p., nella versione vigente dopo la riformulazione operata dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 150, dispone che "La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

  - Considerato che il predetto art. 11, c. 1 del decreto CPB, che equipara la sentenza di patteggiamento alla pronuncia di condanna ai fini dell'accesso al concordato, costituisce una disposizione normativa non penale diretta a disciplinare un istituto di diritto tributario, deve ritenersi che la suddetta equiparazione operi limitatamente alle ipotesi in cui sono applicate pene accessorie.
  - Occorre altresì tenere presente che ai sensi dell'art. 445, c. 1, c.p.p., "La sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, quando la pena irrogata non superi i 2 anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (…)".

- In sintesi, in base alle disposizioni citate **appare corretto ritenere che l'esclusione dall'accesso al concordato preventivo biennale operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena che superi i 2 anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale "soglia" la causa di esclusione non opera.**

**CONDANNA CON SENTENZA IRREVOCABILE**

- L'accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza "irrevocabile", precisando, a tal riguardo, che "le tipologie di condanna, richiamate alla lett. b) dell'art. 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l'estensione dell'effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato".

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

- La dichiarazione relativa all'assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell'accettazione della proposta di CPB attraverso l'apposita modulistica, è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445; **pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali** ai sensi dell'art. 76 del citato decreto.

# AMBITO OGGETTIVO DEL CPB PER SOGGETTI ISA

**SOMMARIO**

• CONTRIBUENTI ISA

***D. Lgs. 12.02.2024, n. 13**, modificato da D. Lgs. 5.08.2024, 108 e D.L. 19.10.2024, 155*
*D. Lgs. 12.06.2025, n. 81 - L. 9.08.2023, n. 111 - D.M. Economia 14.06.2024 - D. MEF 28.04.2025*
*Provv. ADE Prot. n. 195422/2025 - Circ. Ag. Entrate 17.09.2024, n. 18/E - Circ. Ag. Entrate 24.06.2025, n. 9/E*

La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio il reddito di impresa e di lavoro autonomo e la base imponibile Irap. **Resta invece esclusa dal CPB l'Iva**, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

## CONTRIBUENTI ISA

### REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ⇨

• I redditi oggetto di concordato possono riguardare il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 54, c. 1 Tuir.

| | |
|---|---|
| **Esclusioni**  | • Plusvalenze e minusvalenze.<br>• Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 Tuir.<br>• Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al c. 1-quater del citato art. 54.<br>• **Maggiorazione del costo del lavoro** ex art. 4 D. Lgs. 216/2023 (D. Lgs. 81/2025). |
| **Reddito minimo** | • In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti reddituali escluse, non può essere inferiore a € 2.000.<br>• Nel caso di società di persone e di soggetti a esse equiparati (art. 5 Tuir), il predetto importo è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. |

### REDDITO D'IMPRESA ⇨

• Rileva il reddito d'impresa, di cui all'art. 56 Tuir e (per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad Ires in base, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori) all'art. 66 Tuir.

| | |
|---|---|
| **Esclusioni**  | • Plusvalenze e sopravvenienze attive.<br>• Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti.<br>• Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE (art. 11, c. 4 D. Lgs. 240/1991) o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 Tuir, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, gli artt. 59 e 89 Tuir).<br>• **Maggiorazione del costo del lavoro** ex art. 4 D. Lgs. 216/2023 (D. Lgs. 81/2025).<br>• Maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi da 427 a 436 dell'art. 1 della L. 199/2025 **(Iper ammortamento dal 2026)** [art. 7 D.L. 38/2026]. |
| **Reddito minimo** | In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le componenti reddituali escluse non può essere inferiore a € 2.000. |
| **Perdite** | • Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito rilevante ai fini del CPB secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 Tuir. Ad esempio, una perdita maturata nel periodo d'imposta 2024 può essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato per il periodo d'imposta 2026.<br>• Il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 Tuir. |

### VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP ⇨

• L'oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D. Lgs. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'Irap.

• Il VPN è considerato al **netto anche delle spese per il personale** e delle **altre deduzioni** in base alle regole di cui all'art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 del citato decreto Irap, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. Pertanto, in sede di compilazione della proposta di adesione deve essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Anche per l'Irap il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a € 2.000.

### REDDITO DA DICHIARARE ⇨

Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso.

### CONTROLLO AUTOMATIZZATO ⇨

Il **versamento delle imposte** e dei **contributi dovuti** sul reddito e sul valore della produzione concordati è **oggetto di controllo automatizzato** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600.

### OBBLIGHI CONTABILI ⇨

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorquando ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall'art. 9-bis del decreto ISA e dai singoli decreti di approvazione.

# CPB PER CONTRIBUENTI ISA

***D. Lgs. 12.02.2024, n. 13**, modificato da D. Lgs. 5.08.2024, 108 e D.L. 19.10.2024, 155*
*D. Lgs. 12.06.2025, n. 81 - L. 9.08.2023, n. 111 - D.L. 27.03.2026, n. 38, conv. L. 22.05.2026, n. 88*
*D.M. Economia 14.06.2024 - D. MEF 28.04.2025 - Provv. ADE Prot. n. 195422/2025*
*Circ. Ag. Entrate 17.09.2024, n. 18/E - Circ. Ag. Entrate 24.06.2025, n. 9/E*

## SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- REDDITO D'IMPRESA
- VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO
- RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE
- DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI
- REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO


Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui al decreto ISA.
In particolare, per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. In sostanza, per il CPB afferente agli anni di imposta 2026-2027 è necessario che il contribuente abbia applicato gli ISA per il periodo di imposta 2025. Ciò sta a significare che, per tale annualità d'imposta, il contribuente deve aver esercitato, in forma di impresa o di lavoro autonomo, in modo prevalente, un'attività per la quale risulta approvato un ISA e non deve aver dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi ISA. Pertanto, risultano esclusi dalla possibilità di accedere al CPB, oltre i contribuenti per i quali non ricorrono le condizioni previste all'art. 10, c. 2 del decreto CPB (ovvero si presenta una causa di esclusione di cui al successivo art. 11) i contribuenti per cui ricorra, nel periodo d'imposta 2025, una tra le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.

## SCHEMA DI SINTESI

### REDDITO DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

**OGGETTO** ⇨ Si tratta del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir.

**ELEMENTI ESCLUSI** ⇨
- Non sono considerati nel reddito proposto i valori relativi a:
  a) **plusvalenze e minusvalenze** di cui al citato art. 54, cc. 1-bis e 1-bis.1;
  b) **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni** di cui all'art. 5 Tuir;
  c) corrispettivi percepiti a seguito di **cessione della clientela** o di **elementi immateriali**, riferibili all'attività artistica o professionale;
  d) **maggiorazione del costo del lavoro** (art. 4 D. Lgs. 216/2023).
- I riferimenti normativi sono da considerarsi alla formulazione del Tuir ante modifiche apportate dal D. Lgs. 192/2024.

Tali componenti reddituali positivi e negativi dovranno poi concorrere, insieme al reddito concordato, alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione nelle annualità d'imposta 2025 e 2026, in quanto correlate a fattori esogeni all'attività propria dell'artista o del professionista.

**REDDITO MINIMO** ⇨
- In ogni caso il reddito così determinato deve risultare almeno pari a € 2.000.
- Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'art. 5 Tuir, il limite di € 2.000 sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

### REDDITO D'IMPRESA OGGETTO DI CONCORDATO

**DEFINIZIONE** ⇨ Il reddito oggetto di proposta è individuato con riferimento all'art. 56 Tuir (e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II dello stesso Tuir, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'art. 66 del medesimo testo unico).

**VALORI ESCLUSI** ⇨
- Non sono considerati i valori relativi a:
  a) **plusvalenze** realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'art. 88, nonché **minusvalenze**, sopravvenienze passive e **perdite su crediti** di cui all'art. 101 Tuir;
  b) **utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 Tuir**, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'art. 11, c. 4 D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 ovvero all'art. 116 Tuir, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art. 73, c. 1 Tuir (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli artt. 59 e 89 Tuir);
  c) **maggiorazione del costo del lavoro** (art. 4 D. Lgs. 216/2023);
  d) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi da 427 a 436 dell'art. 1 della L. 199/2025 (**Iper ammortamento dal 2026**) [art. 7 D.L. 38/2026].

Anche in questo caso il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle citate partecipazioni e la maggiorazione del costo del lavoro determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

**PERDITE FISCALI** ⇨ **Le perdite fiscali** conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti **riducono il reddito rilevante ai fini del CPB** secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 Tuir.

Ad esempio, una perdita maturata nel periodo d'imposta 2024 può essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato per il periodo d'imposta 2026 (sempre nel limite dell'80% se la perdita non è stata conseguita nei primi 3 anni di vita).

## REDDITO D'IMPRESA

**REDDITO MINIMO**

- In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.

- Come chiarito dalla **relazione illustrativa del decreto CPB**, tale disposizione prevede la possibilità di riportare a nuovo, in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta oggetto di concordato e nei successivi, le eventuali perdite fiscali che dovessero emergere a seguito delle variazioni del reddito concordato effettuate ai sensi del c. 2. In tutti i casi, come detto, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.
- Per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l'appunto a € 2.000), sia una perdita da riportare in avanti.
- Le perdite d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta oggetto di concordato, derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel **quadro RH del modello Redditi**, possono essere dedotte dal reddito d'impresa concordato fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.

| | |
|---|---|
| **Società di persone** | Nel caso di **società in nome collettivo** e **società in accomandita semplice** e di soggetti a esse equiparate ai sensi dell'art. 5 Tuir, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 Tuir, tale limite di € 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. |
| **Impresa familiare** | Con specifico riferimento alla **impresa familiare**, l'importo minimo pari a € 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli art. 230-bis c.c. e 5 Tuir. |

## VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO

**OGGETTO**

- Si tratta del valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 D. Lgs. 446/1997 (decreto Irap).

**ESCLUSIONI**

- Non si considerano le componenti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa oggetto di concordato, **ove rilevanti** ai fini dell'Irap (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive).
- Ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN è considerato al netto anche delle **spese per il personale** e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'art. 11 decreto Irap.

**VALORE MINIMO**

- Il saldo netto tra le componenti citate determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di € 2.000.

## RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE

**BASE IMPONIBILE RILEVANTE AI FINI FISCALI SE SI ADERISCE AL CPB**

- Fermo restando quanto previsto agli art. 15, 16 e 17 e al successivo c. 2, **gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori**.

In conseguenza dell'accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, **gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita)** o valori della produzione conseguiti nei periodi d'imposta oggetto di concordato **non potranno influire** sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito.

**RILEVANZA DEL REDDITO EFFETTIVO**

- **Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato**.
- Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

| | |
|---|---|
| **Facoltà di versare contributi sul maggiore reddito effettivo** | Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi Inps (artigiani e commercianti, Gestione Separata) sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. |

**ULTERIORI INFORMAZIONI NELLE BANCHE DATI**

- Per l'elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, sono utilizzati ulteriori dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate al decreto ministeriale CPB ISA e resi disponibili ai contribuenti.

**SOGLIE PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO**

- Per effetto delle ulteriori novità apportate dalla L. 88/2026 la proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024, nella seguente misura:

| Soglia massima incremento | Punteggio ISA 2025 (mod. ISA 2026) |
|---|---|
| 10% | pari a 10 |
| 15% | pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 |
| 25% | pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 |
| 30% | pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
| 35% | pari o superiore a 1 ma inferiore a 6 |

- **Le soglie non operano:**
  **..** se la proposta di concordato elaborata dal software "Il tuo ISA" 2026 CPB è **inferiore "ai valori di riferimento settoriali"**.
- Le stesse regole valgono ai fini Irap.

## DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

**ACCONTO CALCOLATO CON IL METODO ORDINARIO**

- L'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato **secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati**. Pertanto, nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d'imposta oggetto di concordato (Faq Ag. Entrate 3.06.2026, n. 1).

**CALCOLO DEGLI ACCONTI PER IL PRIMO ANNO DI ADESIONE AL CPB**

- In particolare, **solo** per il **1° periodo d'imposta di adesione al concordato:**

**a) acconto imposte sui redditi con metodo storico**

- Se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una **maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente**, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB;

**b) acconto Irap con metodo storico**

- Se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una **maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente**, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto CPB.

**c) acconto imposte sui redditi e Irap con metodo previsionale**

- Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la 2ª rata di acconto è calcolata come differenza **tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1ª rata calcolata secondo le regole ordinarie**.

- Le maggiorazioni pertanto non sono dovute in caso di rinnovo dell'adesione per il biennio immediatamente successivo a quello già oggetto di adesione (Faq Ag. Entrate 3.06.2026, n. 2).
- Le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

- Per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio all'istituto del concordato preventivo biennale e decidono di rinnovare l'adesione anche per un secondo biennio, il D. Lgs. 148/2026 ha introdotto la possibilità di determinare gli acconti con il metodo cosiddetto "storico" senza applicare la maggiorazione prevista dall'articolo 20 del decreto CBP (10% per imposte dirette e 3% per Irap).

**SALDO A CREDITO**

- In occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, **la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce**.

Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all'art. 20-bis del decreto CPB dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

**CODICI TRIBUTO**

- Con risoluzione 19.09.2024, n. 48/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale.

## REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

**FACOLTÀ**

- L'art. 20-bis del decreto CPB prevede "un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato".
- Tale disposizione, infatti, disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA**

- Il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, **per i periodi di imposta oggetto del concordato**, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate **possono assoggettare a un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, addizionali comprese, **la parte di reddito** d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato **che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).

**ALIQUOTE**

- L'imposta sostitutiva è graduata (aliquote 10%, 12% e 15%) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente, più bassa è l'aliquota dell'imposta sostitutiva.

| **Punteggio ISA ottenuto nel periodo precedente** | **Aliquota applicabile sulla parte eccedente** |
|---|---|
| Pari o superiore a 8 | 10% |
| Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 | 12% |
| Inferiore a 6 | 15% |

- A partire dai CPB sottoscritti per il biennio 2025-2026 (con adesione esercitata dal 13.06.2025) l'imposta sostitutiva è applicata con le aliquote sopra elencate fino ad un **ammontare massimo di eccedenza** tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente di **€ 85.000**. Oltre tale soglia, l'imposta sostitutiva è pari al **24%** per i soggetti Ires ed al **43%** per i soggetti Irpef.
- Per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 Tuir, il superamento del limite di € 85.000 è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

**Esempio** **Base imponibile imposta sostitutiva**

- Un contribuente che esercita attività di Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori e applica gli ISA, ottenendo un **punteggio di affidabilità pari a 8,5**, dichiara per il periodo d'imposta 2025 un reddito d'impresa pari a **€ 38.000**.
- Al fine di individuare il reddito da prendere a base della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2026 e 2027, il reddito di € 38.000 deve essere assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, la maxi deduzione del costo del lavoro nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante.
- Si ipotizzi che il risultato di tale operazione porti a individuare un reddito di **€ 36.200 relativo al periodo d'imposta 2025**, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare per il periodo d'imposta **2026 di € 37.600** e, per il periodo d'imposta **2027, di € 39.390**.
- Sulla base di tali dati, la parte di reddito d'impresa relativa al **periodo d'imposta 2026** derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a **€ 1.400** (€ 37.600 - € 36.200), mentre la parte di reddito eccedente relativa al **periodo d'imposta 2027** risulta essere pari a **€ 3.190** (€ 39.390 - € 36.200).
- Il contribuente potrebbe scegliere, per il periodo d'imposta 2026, di assoggettare a imposta sostitutiva il reddito eccedente di € 1.400 applicando l'aliquota del 10% e versare un importo pari a € 140.
- Per il periodo d'imposta 2027, l'importo dell'imposta sostitutiva sarà, invece, pari a € 319 (10% di € 3.190).

**VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA**

L'imposta sostitutiva deve essere versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

- Ai fini del versamento si applicano le disposizioni dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001, in base al quale il versamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (codici tributo istituiti con risoluzione n. 48/E/2024).

**RINNOVO DEL CONCORDATO**

- In caso di rinnovo del concordato, il parametro di riferimento per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva **è il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo** del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB.

Nel caso di rinnovo per il biennio 2027/2028, dopo il biennio 2025/2026, il periodo d'imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2026.

| | |
|---|---|
| **Esempio** | Tornando all'esempio precedente, il contribuente qualora volesse rinnovare il concordato per i periodi d'imposta 2027 e 2028, può scegliere di assoggettare a imposta sostitutiva, addizionali comprese, la parte eccedente di reddito d'impresa dato dalla differenza tra reddito concordato per il periodo d'imposta 2027 e reddito effettivo d'impresa relativo al periodo d'imposta 2026 (non quello concordato) considerato al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, la maxi deduzione del costo del lavoro nonché gli utili e le perdite. |